

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

del 25 novembre 2020 (Stato 1° dicembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, nonché 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

¹ In virtù dell'articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:²

- a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2;
- b. l'impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3;
- c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 16–18.

² Non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. il capitale di queste imprese è detenuto complessivamente per oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
- b.³ in Svizzera queste imprese non esercitano un'attività né impiegano personale proprio.

RU 2020 4919

¹ RS 818.102

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 2 Forma giuridica e numero IDI

¹ L'impresa ha la forma giuridica di un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.

² Dispone di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

Art. 2a⁴ Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili

Le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una contabilità per settore possono chiedere che i requisiti di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettera c, 4 capoverso 1 lettera c, 5, 5a e 8–8c siano valutati separatamente per ogni settore.

Art. 3⁵ Data della costituzione e cifra d'affari

¹ L'impresa ha provato al Cantone che:

- a. è stata iscritta nel registro di commercio prima del 1° ottobre 2020 o, in assenza di tale iscrizione, è stata costituita prima del 1° ottobre 2020;
- b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d'affari media di almeno 50 000 franchi;
- c. sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera.

² Si considera come cifra d'affari media annuale di cui al capoverso 1 lettera b):

- a. per un'impresa costituita tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020:
 1. la cifra d'affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi, o
 2. la cifra d'affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi;
- b. per un'impresa che è stata costituita tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020: la cifra d'affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi.

³ Le indicazioni sulla cifra d'affari secondo la presente ordinanza si riferiscono alla chiusura singola dell'impresa richiedente.

Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale

¹ L'impresa ha provato al Cantone che:

- a. è redditizia o economicamente solida;

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (RU 2020 5849). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

- b. ha adottato i provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale;
 - c. non ha diritto ad aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.
- ² È considerata redditizia o economicamente solida l'impresa che:
- a. al momento dell'inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione;
 - b. il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che al momento dell'inoltro della richiesta vi sia un piano dei pagamenti concordato oppure la procedura sia conclusa essendo stato effettuato il pagamento.⁶

Art. 5 Calo della cifra d'affari

¹ L'impresa ha provato al Cantone che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, la sua cifra d'affari del 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

^{1bis} L'impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, per il calcolo dell'importo di questo calo può considerare, invece della cifra d'affari del 2020, la cifra d'affari di un periodo successivo di 12 mesi.⁷

² ...⁸

Art. 5a⁹ Costi fissi non coperti

L'impresa ha confermato al Cantone che dal calo della cifra d'affari risultano elevati costi fissi non coperti.

Art. 5b¹⁰ Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità

¹ Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l'attività complessivamente per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19 e che negli anni 2018 e 2019 hanno conseguito una cifra d'affari media:

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (RU 2021 8). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (RU 2020 5849). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (RU 2021 8). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

- a. fino a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 capoversi 1 e 1^{bis} nonché 5a;
- b. superiore a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 1^{bis}.

² Le imprese con settori di attività chiaramente delimitabili secondo l'articolo 2a possono chiedere che la chiusura sia valutata per ogni settore.

Art. 6 Limitazione dell'impiego

L'impresa ha confermato al Cantone che:

- a.¹¹ nell'esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:¹²
 - 1.¹³ non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non restituisce apporti di capitale, e
 - 2. non concede mutui ai suoi proprietari;
- b. non trasferisce fondi concessi a una società del gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente; è però consentito segnatamente l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno di un gruppo.

Sezione 3:

Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7 Forma

¹ I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi e alle perdite, sono concessi sotto forma di:

- a. mutui rimborsabili;
- b. fideiussioni o garanzie;
- c. contributi non rimborsabili.

² Possono variare a seconda del settore, della dimensione dell'impresa o della forma degli strumenti.

³ Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere accordi con terzi.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).

Art. 8¹⁴ Limiti massimi per i mutui, le fideiussioni e le garanzie

I mutui, le fideiussioni e le garanzie ammontano complessivamente al massimo al 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a dieci anni al massimo.

Art. 8a¹⁵ Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi

¹ I contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a un milione di franchi per impresa. Possono essere decisi e versati gradualmente.

² Per le imprese di cui al capoverso 1 i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 30 per cento della cifra d'affari annuale e al massimo a 1,5 milioni di franchi, se la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.¹⁶

Art. 8b¹⁷ Calcolo dei contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

¹ Il contributo non rimborsabile versato a un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi è calcolato moltiplicando il calo della cifra d'affari di cui all'articolo 5 per una quota forfettaria dei costi fissi.

² Le imprese che hanno registrato un calo della cifra d'affari per un periodo superiore a 12 mesi possono aggiungere anche il calo della cifra d'affari nei mesi compresi tra gennaio e giugno 2021 non inclusi nel calcolo di cui all'articolo 5; a tal fine, il calo della cifra d'affari è calcolato rispetto alla media dei periodi corrispondenti degli anni 2018 e 2019.

³ La quota forfettaria dei costi fissi ammonta:

- a. all'8 per cento per le agenzie di viaggio, il commercio all'ingrosso e il commercio di autoveicoli;
- b. al 15 per cento per il commercio al dettaglio;
- c. al 25 per cento per tutte le altre imprese.

⁴ I Cantoni possono stabilire quote più basse dei costi fissi se constatano che le quote forfettarie dei costi fissi di cui al capoverso 3 potrebbero determinare un sovraindennizzo.

⁵ Per le imprese la cui attività rientra in più settori di cui al capoverso 3, si applica una quota uniforme dei costi fissi. Quest'ultima è determinata sulla base del settore di attività in cui è stata conseguita la quota più elevata della cifra d'affari annuale

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

secondo l'articolo 3 capoverso 2. Se un'impresa presenta una richiesta secondo l'articolo 2a, si applica la quota dei costi fissi del rispettivo settore.

Art. 8c¹⁸ Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

¹ Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 5 milioni di franchi per impresa. I contributi possono essere decisi e versati gradualmente.

² Per le imprese di cui al capoverso 1 i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 30 per cento della cifra d'affari annuale e al massimo a 10 milioni di franchi se:

- a. la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019; o
- b. dal 1° marzo 2020 all'impresa è apportato, sotto forma di conferimenti in contanti, nuovo capitale proprio con incidenza sulla liquidità in misura pari almeno al 40 per cento del contributo superiore a 5 milioni di franchi.

Art. 8a¹⁹ Limite massimo totale

¹ Un'impresa può percepire gli aiuti soltanto fino al raggiungimento del rispettivo limite massimo di cui agli articoli 8, 8a e 8c.

² Se un'impresa percepisce gli aiuti sia secondo l'articolo 8 sia secondo l'articolo 8a capoverso 1 o 8c capoverso 1, tali aiuti non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.²⁰

³ Se un'impresa percepisce gli aiuti sia secondo l'articolo 8 sia secondo l'articolo 8a capoverso 2 o 8c capoverso 2, tali aiuti non possono superare complessivamente il 30 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.²¹

Art. 8e²² Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

Per il calcolo della partecipazione condizionata agli utili secondo l'articolo 12 capoverso 1^{septies} della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è determinante l'utile imponibile annuale del 2021 prima della compensazione delle perdite ai sensi degli

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

articoli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 1990²³ sull'imposta federale diretta. Dall'utile imponibile annuale può essere dedotta soltanto una perdita subita nell'esercizio 2020 rilevante ai fini fiscali.

Art. 8²⁴ Giustificativi da richiedere alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

I Cantoni richiedono alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi almeno i seguenti giustificativi, sempre che non li forniscano loro stessi:

- a. estratto del registro di commercio;
- b. estratto del registro delle esecuzioni;
- c. conti annuali del 2018 e 2019 (bilancio, conto economico e allegato) nonché, se disponibile, del 2020; qualora l'impresa sia soggetta all'obbligo di revisione, i conti annuali riveduti;
- d. ripartizione completa per settori se è presentata una richiesta secondo l'articolo 2a;
- e. rendiconti trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 o, in assenza di tali rendiconti, un altro giustificativo relativo al calo della cifra d'affari che è stato fatto valere.

Art. 9 Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fidejussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10 Quadro temporale

¹ I mutui, le fidejussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite sono garantiti o versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

² I contributi non rimborsabili, per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi sono versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

²³ RS 642.11

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

- a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
- b.²⁵ dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;
- c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

^{1bis} Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).²⁶

^{1ter} Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell'impresa, approva un concordato o cede all'impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l'esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.²⁷

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

³ La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.²⁸

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

¹ La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore per i quali i Cantoni chiedono la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

² I Cantoni esaminano le richieste. A tal fine, possono utilizzare procedure automatizzate.²⁹

³ Per l'esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Art. 13 Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² Il trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.³⁰

³ Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell'impresa individuale.³¹

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14³² Cifra d'affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione

La cifra d'affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 1^{quater} della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è calcolata conformemente all'articolo 3.

Art. 15³³ Contributi supplementari della Confederazione

¹ Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, al massimo 500 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.³⁴

² La ripartizione percentuale dei contributi supplementari fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. Le quote dei Cantoni sono riportate nell'allegato.

³ I Cantoni utilizzano le loro quote per fornire un sostegno complementare alle imprese di cui all'articolo 2 che nelle loro attività economiche sono particolarmente

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 762).

colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e per le quali esiste un interesse cantonale rilevante. Possono considerare come sostegno complementare anche le prestazioni precedenti che hanno fornito tra il 1° marzo 2020 e il 25 settembre 2020.

⁴ Disciplinano il sostegno complementare entro il quadro fissato dall'articolo 12 della legge COVID-19.

⁵ A tal fine possono derogare alle prescrizioni degli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8-8d della presente ordinanza; se un'impresa ha già percepito un aiuto finanziario settoriale COVID-19, questo importo deve essere dedotto dal sostegno complementare di cui al presente articolo. Le altre disposizioni dell'ordinanza rimangono applicabili.

Art. 16³⁵ Contratto

¹ Se chiede contributi della Confederazione, un Cantone conclude un contratto con la SECO al più tardi entro il 30 settembre 2021.

² Il contratto stabilisce segnatamente:

- a. le basi legali a livello federale e cantonale;
- b. i provvedimenti per i casi di rigore adottati dal Cantone;
- c. gli obblighi del Cantone;
- d.³⁶ ...

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione.³⁷

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a. nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b. nel caso delle fideiussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
- c. nel caso dei contributi non rimborsabili: nel 2021 e nel caso dei pagamenti residui nel 2022.

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.³⁸

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

³⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.³⁹

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a.⁴⁰ numero IDI, nome e dati sulla cifra d'affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
- b. importo e forma dell'aiuto per singola impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fidejussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.

^{1bis} Per ciascun sostegno concesso, su richiesta il Cantone mette a disposizione della SECO tutti i giustificativi. Perlomeno i giustificativi sulla data di costituzione dell'impresa e sulla cifra d'affari nonché i giustificativi per la conferma che l'impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione non possono basarsi su una mera autodichiarazione.⁴¹

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente. Sino al 30 giugno 2021 i rapporti mensili sono integrati dai rapporti settimanali sugli aiuti stanziati.⁴²

³ I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all'articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno. Per i contributi non rimborsabili il Cantone può inoltrare le fatture alla Confederazione semestralmente.

⁴ Il DEFR può stabilire ulteriori dettagli.

Art. 19⁴³ Restituzione

La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

Sezione 6:**Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti**

Art. 20 Procedura concordataria in caso di provvedimenti per i casi di rigore

¹ In deroga agli articoli 293 lettera a e 293a della legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁴ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il giudice del concordato concede a un'impresa, su istanza di quest'ultima, la moratoria concordataria provvisoria, se tale impresa rende verosimile che:

- a. adempie i requisiti delle imprese di cui alla sezione 2; e
- b. ha già richiesto provvedimenti per i casi di rigore o li richiederà quanto prima.

² Nei casi di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

- a. in deroga all'articolo 293b LEF, il giudice del concordato di regola rinuncia alla designazione di un commissario provvisorio; nella misura in cui le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato designa un commissario provvisorio su istanza dell'impresa o d'ufficio;
- b. il giudice del concordato non riscuote emolumenti per le sue decisioni.

Art. 21 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)⁴⁵ e del calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
- b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Per quanto concerne la Confederazione l'esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.

⁴⁴ RS 281.1

⁴⁵ RS 220

Art. 22a⁴⁶ Disposizioni transitorie della modifica del 31 marzo 2021

¹ Il divieto di distribuire dividendi di cui all'articolo 6 lettera a nella versione della modifica del 31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021.

² La partecipazione agli utili di cui all'articolo 8e nella versione della modifica del 31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021.

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

² Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

⁴ Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

*Allegato*⁴⁷
(art. 15 cpv. 2)

Quota percentuale del contributo supplementare della Confederazione per Cantone

Chiave di ripartizione secondo l'articolo 15 capoverso 1

N.	Cantone	Quota in percento
1	ZH	19,87 %
2	BE	11,93 %
3	LU	4,39 %
4	UR	0,36 %
5	SZ	1,53 %
6	OW	0,52 %
7	NW	0,49 %
8	GL	0,43 %
9	ZG	2,21 %
10	FR	2,88 %
11	SO	2,65 %
12	BS	4,35 %
13	BL	2,88 %
14	SH	0,95 %
15	AR	0,65 %
16	AI	0,18 %
17	SG	5,31 %
18	GR	3,24 %
19	AG	6,13 %
20	TG	2,53 %
21	TI	4,40 %
22	VD	8,39 %
23	VS	3,87 %
24	NE	2,04 %
25	GE	7,11 %
26	JU	0,70 %
Totale		100 %

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 18 giu. 2021, in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 356).